



STATUTO DELL'UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI DELL'EMILIA-ROMAGNA (U.R.C.O.F.E.R.)

Premesse

- L'art. 29 n. 1 lett. p) della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 prevede che ciascun Consiglio dell'Ordine *“può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra Ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli. Le Unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le Regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i Consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna Unione approva il proprio statuto e lo comunica al Consiglio Nazionale Forense”*;

- l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna, costituita sin dal 1972, rappresenta la sede di coordinamento fra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto sia per le tematiche nazionali di politica forense e giudiziaria in genere, sia per le questioni di rilevanza regionale d'interesse dell'avvocatura;

- i nove Consigli dell'Ordine componenti dell'Unione, in persona dei rispettivi Presidenti, d'intesa con il Presidente ed il Vice Presidente dell'Unione, tutti come in calce sottoscritti, hanno unanimemente ritenuto necessario aggiornare ed adeguare lo Statuto dell'Unione;

- conseguentemente, con delibera in data ... 2020, l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna ha adottato il seguente rinnovato statuto, che sostituisce quello precedentemente vigente, approvato con delibera dell'Unione in data 29 ottobre 2014.

Art. 1- Costituzione

Fra i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini è costituita l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna (U.R.C.O.F.E.R.),

con sede in Bologna presso la sede dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 2 – Scopi

Ferma restando l'autonomia dei singoli Consigli, nel rispetto delle loro attribuzioni e prerogative, i Consigli dell'Ordine del Distretto, tramite l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna:

a) concordano nel ritenere opportuno che sulle materie e questioni di comune interesse, di attualità e rilevanza forense e giudiziaria, gli stessi assicurino la reciproca consultazione nella sede dell'Unione, nel corso delle riunioni periodicamente convocate e, occorrendo per ragioni d'urgenza, per le vie brevi e più funzionali ad una tempestiva consultazione e deliberazione;

b) riconoscono la opportunità ed utilità di una previa consultazione nella sede dell'Unione anche sulle questioni che, seppur rimesse all'autonomia deliberativa dei singoli Consigli, hanno rilevanza e ricaduta su base distrettuale (come, a titolo d'esempio e senza pretesa di esaustività, la nomina dei commissari per l'esame da avvocato, la designazione dei componenti del Consiglio Giudiziario, la partecipazione alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario, il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ecc.);

c) favoriscono il confronto fra i Consigli dell'Ordine del Distretto e le rispettive Fondazioni Forensi, e con le altre istituzioni forensi, sulle applicazioni pratiche della normativa ordinamentale forense, al fine della creazione e diffusione di prassi interpretative ed operative comuni nell'ambito distrettuale, anche mediante la sottoscrizione di protocolli e regolamenti;

d) attribuiscono al Consiglio dell'Unione ed al suo Presidente funzioni di interlocuzione con i Capi degli uffici giudiziari a competenza distrettuale, la Regione, gli enti locali e l'Università, e in generale con tutti gli enti e soggetti la cui attività produce effetti sull'intero territorio regionale;

e) garantiscono la partecipazione, con propri rappresentanti o delegati, ai tavoli di lavoro costituiti con gli uffici giudiziari a competenza distrettuale e con gli enti di cui al punto che precede;

f) promuovono la creazione di Osservatori sulla giustizia con gli uffici giudiziari a competenza distrettuale, contribuendo a coltivare la cultura del dialogo e del confronto fra tutti gli operatori della giustizia ed a creare e diffondere prassi operative comuni fra gli uffici giudiziari del Distretto.

L'Unione svolge la propria attività in coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense e intrattiene ordinariamente rapporti di collaborazione con le altre Unioni territoriali, con la Cassa Forense e con l'Organismo Congressuale Forense, così come con le associazioni forensi maggiormente rappresentative su base distrettuale.

Ai fini del migliore perseguimento dei propri scopi, il Consiglio dell'Unione può adottare e promuovere ogni iniziativa ritenuta utile od opportuna sulle problematiche dell'avvocatura, della giustizia e dell'amministrazione giudiziaria.

Per le finalità di cui sopra, il Consiglio dell'Unione può anche costituire commissioni di studio, designandone i componenti fra gli avvocati iscritti agli Albi del Distretto, organizzare convegni, corsi di preparazione per i praticanti e di aggiornamento per gli iscritti, partecipare ad enti, centri di studio, scuole forensi e di specializzazione, iniziative culturali e scientifiche, e realizzare ovvero aderire a quant'altro ritenuto funzionale al perseguimento degli scopi statutari. Nel caso di costituzione di commissioni o gruppi di lavoro, il loro coordinatore sarà designato dal Consiglio dell'Unione.

L'Unione utilizza, per la divulgazione delle proprie delibere ed iniziative, ogni mezzo ritenuto più efficace ai fini della migliore e più tempestiva comunicazione dei propri deliberati all'opinione pubblica, alle istituzioni ed associazioni forensi ed ai propri interlocutori istituzionali.

Le deliberazioni dell'Unione lasciano salva ed impregiudicata l'autonomia dei Consigli dell'Ordine del Distretto, nei limiti delle facoltà e dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento forense.

Art. 3 – Organi

Sono organi dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna:

- il Presidente;
- il Consiglio dell'Unione.

Il Presidente rappresenta l'Unione ad ogni effetto nei rapporti con i terzi, convoca e presiede le riunioni del Consiglio dell'Unione e predispone i relativi ordini del giorno.

Del Consiglio dell'Unione sono componenti i nove Consigli dell'Ordine del Distretto, in persona dei rispettivi Presidenti *pro tempore*. Alle singole riunioni del Consiglio dell'Unione i Presidenti dei Consigli dell'Ordine possono farsi sostituire, in caso di loro impedimento, da un Consigliere del rispettivo Ordine, delegato in sua sostituzione.

Possono partecipare alle riunioni dell'Unione anche altri Consiglieri degli Ordini circondariali, in affiancamento al rispettivo Presidente, solamente se previamente invitati a parteciparvi dal Presidente dell'Unione, in relazione a tematiche e questioni particolari che siano state poste all'ordine del giorno.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio dell'Unione i componenti del Consiglio Nazionale Forense eletti nel Distretto, senza diritto di voto.

Il Consiglio dell'Unione potrà altresì avvalersi delle specifiche competenze e

conoscenze del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, dei Delegati distrettuali alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, dei Delegati distrettuali all'Organismo Congressuale Forense, dei Delegati distrettuali al Congresso Nazionale Forense, del Presidente della Rete dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini del Distretto, degli avvocati componenti del Consiglio Giudiziario nonché dei Presidenti dell'U.R.C.O.F.E.R. cessati dalla carica, invitandoli singolarmente, all'occorrenza, a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

Gli organi dell'Unione decadono automaticamente con il rinnovo periodico dei Consigli dell'Ordine, ma rimangono in carica, con pienezza dei poteri statutari, sino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 4 – Nomine

Nella prima riunione successiva alla elezione di rinnovo dei Consigli dell'Ordine del Distretto, il Consiglio dell'Unione, convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine in carica più anziano per iscrizione all'Albo, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nelle cariche di Presidente e di Vice Presidente possono essere eletti anche avvocati che non siano Presidenti in carica dei Consigli dell'Ordine del Distretto, purchè abbiano ricoperto la carica di Presidente di uno dei Consigli dell'Ordine componenti dell'Unione.

Il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non siano Presidenti in carica dei Consigli dell'Ordine del Distretto, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti per più di due interi mandati consecutivi.

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti fra i Presidenti in carica degli Ordini che compongono il Consiglio dell'Unione.

Il Presidente, in casi di urgenza, ha poteri di iniziativa e di intervento, salva la ratifica da parte del Consiglio dell'Unione alla prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza, che cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio dell'Unione.

L'attività di segreteria per il funzionamento dell'Unione è assicurata dagli uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine distrettuale. Al Presidente dell'Unione in carica è comunque attribuita la facoltà di utilizzare anche gli uffici di segreteria dell'Ordine di appartenenza.

Art. 5 – Riunioni del Consiglio dell'Unione

Il Consiglio dell'Unione si riunisce in seduta ordinaria di regola una volta al

mese, tranne nel mese di agosto, e comunque per almeno sei volte all'anno. Esso è costituito e può validamente deliberare con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. Possono essere fissate riunioni straordinarie su richiesta di almeno tre suoi componenti e ogni qual volta il Presidente ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio dell'Unione può deliberare che le riunioni abbiano luogo nelle sedi dei singoli Consigli dell'Ordine che lo compongono ovvero in altre sedi ritenute opportune.

Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del Segretario che, se non contestuale, deve essere approvato nella riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il verbale viene redatto da altro componente dell'Unione indicato di volta in volta dal Presidente. I verbali, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, vengono raccolti e conservati nella sede dell'Unione.

Art. 6 – Convocazioni

Le convocazioni delle riunioni, con il relativo ordine del giorno, devono pervenire ai destinatari, a mezzo e-mail/pec/telefax, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo in casi di urgenza.

I componenti del Consiglio dell'Unione e tutti gli altri soggetti ammessi a partecipare alle riunioni dell'Unione si impegnano a richiedere tempestivamente al Presidente l'inserimento all'ordine del giorno della successiva riunione delle questioni che intendono segnalare e proporre alla trattazione collegiale.

In caso di urgenza o di sopravvenienza, nei tre giorni successivi al ricevimento della convocazione i destinatari della stessa potranno richiedere al Presidente di integrare gli argomenti già posti all'ordine del giorno. In caso di integrazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunicherà l'integrazione a tutti i destinatari della convocazione con la massima celerità possibile e comunque entro il giorno prima della riunione.

Art. 7 – Votazioni

Nelle riunioni del Consiglio dell'Unione hanno diritto di voto esclusivamente i Presidenti dei nove Consigli dell'Ordine del Distretto, direttamente o tramite il Consigliere dell'Ordine nell'occasione delegato a partecipare in sostituzione del Presidente del rispettivo Ordine, in caso di suo impedimento.

Le delibere del Consiglio dell'Unione vengono prese a maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto presenti al momento della votazione.

A ciascuno dei nove componenti dell'Unione spetta un voto. Per le sole delibere che comportano un impegno di spesa a carico degli Ordini del Distretto di importo complessivo superiore a € 1.000,00 (da suddividere pro quota in proporzione al numero degli avvocati iscritti a ciascun Ordine), a ciascuno dei

nove componenti dell'Unione spetta un voto ponderale proporzionato al numero degli avvocati iscritti all'Albo del rispettivo Ordine al 31 dicembre dell'anno precedente la votazione.

Le votazioni hanno luogo per voto palese, salvo che la maggioranza dei votanti richieda la votazione a scrutinio segreto.

Art. 8 – Bilancio

Nella prima riunione di ogni anno, il Consiglio dell'Unione delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e sul bilancio preventivo dell'anno in corso, che il Tesoriere avrà avuto cura di trasmettere entrambi preventivamente in bozza ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine ed agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

In tale occasione, il Consiglio dell'Unione delibera l'entità del contributo ordinario annuo dovuto da ciascun Ordine in proporzione al numero degli avvocati iscritti ai rispettivi Albi al 31 dicembre dell'anno precedente e le modalità di erogazione, salva la determinazione di contributi straordinari che si rendano successivamente necessari.

Art. 9 – Approvazione e modifica dello statuto

Il presente atto è sottoscritto dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine che compongono l'Unione, sentiti i rispettivi Consigli.

Il presente Statuto verrà comunicato al Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 29 n. 1 lett. p) della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e potrà essere modificato solamente con deliberazione presa a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Unione, nella quale a ciascuno dei nove componenti dell'Unione spetta un voto.

Bologna, 28 maggio 2020

avv. Mauro Cellarosi, Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Vice Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna

avv. Italia Elisabetta d'Errico, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

avv. Eugenio Gallerani, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

di Ferrara

avv. Roberto Roccari, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena

avv. Roberto Mariani, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena

avv. Simona Cocconcelli, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma

avv. Giovanni Giuffrida, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

avv. Sergio Gonelli, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

avv. Celestina Tinelli, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

avv. Roberto Brancaleoni, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini